



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Camera di Consiglio in data
23/6/2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO
Divorzio - Questioni patrimoniali - Ricognizione di debito - Rilievo transattivo della separazione consensuale - Esclusione.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 14074/2015

cron. 2036
Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Salvatore Di Palma Presidente

C.O. e C.I.

dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere

dott. Maria Acierno Consigliere

dott. Guido Mercolino Consigliere

dott. Paolo Di Marzio Consigliere Rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto da ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

MAM, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Conte, presso il cui studio ha eletto domicilio, alla via Carlo Poma n. 4 in Roma;

- **ricorrente** -

contro

ord
03/07
2017

FM , rappresentato e difeso, nel giudizio di appello, dall'Avv. Hallemans Youry;

- **resistente** -

avverso

la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma il 2.4.2014 e pubblicata il 16 aprile 2014;

letta la requisitoria scritta fatta pervenire dal Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso domandando il rigetto del ricorso;

ascoltata la relazione svolta dal dott. Paolo Di Marzio;

la Corte osserva

Fatti di causa

con la sentenza impugnata, n. 2577, depositata il 14 aprile 2014, la Corte d'Appello di Roma ha deciso in materia di regolamento di rapporti patrimoniali tra ex coniugi, confermando la decisione di prime cure.

Le due parti, legate da breve matrimonio, erano addiventate alla separazione consensuale e poi al divorzio congiunto. La ex moglie procedeva alla notifica della sentenza di divorzio all'ex marito. Quest'ultimo, breve tempo dopo aver ricevuto la notificazione, domandava ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della odierna ricorrente, sostenendo che ella fosse debitrice dei soldi che lui le aveva prestato per acquistare, ristrutturare ed arredare, l'immobile che era stato poi destinato ad abitazione familiare. La ex moglie proponeva procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la prova fondamentale del proprio preteso credito invocata dall'odierno resistente, una scrittura privata da qualificarsi come "promessa titolata di

pagamento", era in realtà non genuina, perché frutto della compilazione abusiva di un foglio da lei firmato in bianco. La odierna ricorrente proponeva querela di falso e procedeva anche a denuncia penale, ma i giudizi si concludevano con l'affermazione che non era stata raggiunta la prova dell'abusivo riempimento del foglio riportante la ricognizione di debito.

La ex moglie introduceva il giudizio di secondo grado, contestando che l'istruttoria sarebbe stata compiuta da un giudice, mentre ~~da~~ il giudice relatore, in sede di decisione, sarebbe stato poi diverso, essendo stata trattata la procedura anche da un giudice onorario in luogo di un togato. Rinnovava poi le sue contestazioni circa l'abusivo riempimento del foglio riportante la ricognizione di debito. Criticava, inoltre, che tra le parti era intervenuta una separazione consensuale dei coniugi, avente valore transattivo di ogni pretesa economica tra gli stessi. Contestava, ancora, le scelte istruttorie del giudice, nonché la ripartizione dell'onere della prova quando ricorra una promessa di pagamento titolata.

La Corte territoriale dava atto che l'ex marito era stato assolto in sede penale dall'accusa di essersi reso responsabile, a proposito della compilazione del foglio riportante la ricognizione di debito, dei reati di falso e tentata truffa aggravata, con formula "perché il fatto non sussiste", riportando anche alcuni passi della statuizione adottata in sede penale. Rilevava, inoltre, che la querela di falso proposta dall'odierna ricorrente era stata rigettata dal Tribunale di Civita-vecchia. Osservava, ancora, che la ricorrente non aveva mosso, avverso il rigetto della querela di falso, specifiche doglianze, ma aveva domandato piuttosto una di-

versa valutazione delle circostanze acquisite, per proporre una propria alternativa lettura dei fatti, senza allegare specifiche insufficienze, rispetto alle prove acquisite, della sentenza impugnata. In particolare, poi, confermava la valutazione di inattendibilità delle prove testimoniali rese da parenti della ricorrente, perché intrinsecamente contraddittorie. Reputava, quindi, che non importa la nullità del giudizio la trattazione del processo da parte di un giudice diverso dall'assegnatario del fascicolo, risolvendosi il vizio in una mera irregolarità. Osservava poi che le condizioni, concordate tra le parti, di una separazione personale consensuale non comportano, di per sé, la transazione in ordine ad ogni pretesa patrimoniale tra le stesse. Non mancava di ricordare che, in presenza di una ricognizione di debito, compete alla parte che l'ha effettuata provare l'inesistenza o la invalidità, o l'estinzione del rapporto fondamentale. Tale prova, però, non era stata fornita dalla ricorrente. In definitiva, la Corte territoriale rigettava l'impugnazione proposta dalla M .

Avverso la decisione della Corte d'Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, MAM . MF non si è costituito.

Ragioni della decisione

1.1. - Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.

174, 188, 189 e 190 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello errato nel ritenere che non comporti un vizio del procedimento il fatto che sia risultato giudice istruttore della causa una persona diversa da quella che ha poi assunto la veste di relatore in sede di decisione. Specifica la ricorrente che la Corte territoriale, nel ritenere che si fosse verificata una mera irregolarità, aveva trascurato il rilievo che il rinvio per la precisazione delle conclusioni era stato disposto da un giudice onorario e non da un giudice professionale. Secondo la ricorrente, il fatto che nel corso del procedimento fosse stata proposta querela di falso, e che fosse intervenuto nella procedura il P.M., induceva ad escludere che il giudizio potesse essere trattato da un magistrato onorario, essendosi verificata una nullità assoluta ai sensi dell'art. 43 bis dell'Ordinamento Giudiziario.

1.2. - Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente critica, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., le statuizioni della Corte territoriale, per aver proposto rilievi errati in materia di valutazione delle prove, neppure provvedendo a pronunciare in ordine a questioni che erano state fatte oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la ricorrente torna a dolersi che non sarebbero state correttamente valutate le emergenze processuali in ordine alla ricognizione di debito che ella avrebbe redatto in favore del resistente. Evidenzia, al proposito, che la Corte d'Appello avrebbe ommesso l'esame della circostanza decisiva, e cioè che vi sono in atti deposizioni testimoniali, prive di smentita, le quali attestano che la ex moglie rilasciò all'odierno resistente dei fogli

sottoscritti in bianco, circostanza sempre smentita dall'ex marito.

1.3. - Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente critica, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la Corte territoriale, per non aver affatto pronunciato in ordine all' "effetto transattivo e conciliativo di tutti i rapporti economici tra i coniugi raggiunto in sede di definizione della separazione personale ... consensuale".

1.4. - Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente critica, a quanto sembra corretto ritenere, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la errata o falsa applicazione, da parte della Corte di merito, dell'art. 1988 cod. civ. in materia di attribuzione dell'onere della prova. In particolare, a tutto voler concedere, la odierna ricorrente avrebbe rilasciato una "promessa di pagamento titolata", che può essere contrastata dall'apparente promittente dimostrando l'inesistenza della causa. La ricorrente aveva fornito prova testimoniale di aver rilasciato alla controparte fogli firmati in bianco, ed anche di non aver ricevuto prestiti dall'ex marito, perché il versamento più cospicuo da lui effettuato seguiva in realtà analogo e quasi contestuale prelievo da conto cointestato. In conseguenza, vertendosi "nell'ipotesi di ricognizione titolata e che la M fin da subito ha contestato il perfezionamento del negozio giuridico sottostante" avrebbe dovuto attribuirsi all'odierno resistente l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'invocato prestito.

1.5. - Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente critica, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la Corte di merito, per non aver pronunciato in ordine alla minuziosa ricostruzione dei rapporti bancari intercorsi tra le parti che era stata da lei proposta, non potendo ritenersi sufficiente la motivazione con la quale la Corte d'Appello ha rigettato le doglianze in materia, perché "non riprodotte specificamente in questa sede".

2.1. - Il primo motivo di impugnazione è infondato, e deve perciò essere rigettato. Non è presente, nel nostro ordinamento, il principio che ogni giudizio debba essere trattato, dalla fase introduttiva a quella decisionale, dal medesimo magistrato. In sede di ricorso per cassazione la ricorrente contesta, in particolare, che il giudizio sia stato affidato (anche) alle cure di un magistrato onorario e non professionale, peraltro in assenza della prova di un formale provvedimento di assegnazione della causa. La ricorrente non ha però cura di documentare neppure quale sia la qualifica del magistrato onorario che avrebbe avuto a conoscere della causa, dato comunque rilevante perché possa valutarsene la competenza. Peraltro, essendosi il magistrato onorario limitato a disporre un rinvio, non si comprende quale sarebbe il pregiudizio che la parte avrebbe subito. In ogni caso, neppure la trattazione di un giudizio eccedente la propria competenza da parte di un giudice onorario importa alcun vizio di validità dell'attività svolta, bensì una mera irregolarità. Tanto deve affermarsi, ha chiarito la Suprema Corte, anche nell'ipotesi in cui il magistrato onorario non si sia limitato a partecipare al giudizio nella fase istruttoria, ma an-

che qualora sia stato coinvolto in quella decisoria. Ha di recente ribadito il Giudice di legittimità, infatti, che "quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941)", ipotesi che non ricorre nel caso di specie, "in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità", Cass. sez. III, sent. 3.10.2016, n. 19660 (principio consolidato, cfr., anche, Cass. sez. II, sent. 14.1.2016, n. 466).

2.2. - Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente contesta alla Corte d'Appello di non aver pronunciato circa la contestazione introdotta a proposito dell'esistenza di prova agli atti che ella aveva rilasciato all'ex marito dei fogli firmati in bianco. In realtà la contestazione sembra celare un equivoco. Non rileva ai presenti fini, di per sé, che la ricorrente abbia consegnato al resistente dei fogli di carta sottoscritti in bianco, anche se la circostanza fosse stata sempre negata dal resistente. Ciò che rileva è se lo specifico foglio di carta, su cui risulta annotata la ricognizione di debito operata dalla ricorrente in favore dell'ex marito, sia stato oggetto di abusivo riempimento. Al proposito la Corte d'Appello ha confermato la inattendibilità delle testimonianze rese dai parenti

della ricorrente, in primo luogo perché contraddittorie, ed ha sottolineato che si erano svolti una pluralità di giudizi, civili e penali, che tutti avevano condotto alla conclusione che non vi era prova dell'abusiva compilazione del foglio riportante la ricognizione di debito operata dalla odierna ricorrente. Quest'ultima, anziché provvedere alla critica della specifica *ratio decidendi* adottata dalla Corte territoriale, le contesta di non aver pronunciato in ordine ad un profilo ininfluenza ai fini del decidere. Il motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2.3. - Il terzo motivo di impugnazione è infondato. La ricorrente afferma che, nell'addivenire ad una separazione personale consensuale, le parti avevano raggiunto un accordo globale anche circa i loro rapporti patrimoniali, che non avrebbe potuto essere rimesso in discussione in separato giudizio. Invero non si rinviene, nel nostro ordinamento giuridico positivo, il principio che la separazione consensuale dei coniugi debba contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, anche in materia patrimoniale. La separazione consensuale ha un contenuto necessario, ed uno eventuale, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, avendo il Giudice di legittimità chiarito che *"la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un re-*

gime di vita separata ... ne consegue che questi ultimi ... restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 cod. civ.", Cass. sez. I, sent. 19.8.2015, n. 16909. Ora, mancando nell'intesa raggiunta dai coniugi il contenuto necessario, il Tribunale non deve procedere all'omologazione. In ordine al contenuto eventuale, e pertanto agli accordi patrimoniali, le parti sono libere, in sede di separazione personale consensuale, di prevedere quanto ritengono più opportuno, di non prevedere alcunché, di accordarsi per la disciplina di alcuni rapporti e non di altri. L'accordo raggiunto dalle parti ha valore per quanto le parti concordano, non per quanto le parti non concordano. Anche in relazione alle previsioni su cui l'accordo delle parti si è formato ed è stato esplicitato, peraltro, nello stimare la validità ed efficacia delle singole pattuizioni, occorre sempre verificarne la compatibilità con l'ordinamento giuridico vigente. Si osservi che, pacificamente, nei patti di separazione risulta presente la dichiarazione di rinuncia del resistente alla successione *mortis causa* della odierna ricorrente. In ogni caso, l'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale non può disciplinare ciò che non ne ha costituito oggetto, ed il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

2.4. - Il quarto motivo di impugnazione è infondato. La ricorrente afferma che avendo ella, in ipotesi, rilasciato una ricognizione di debito titolata, ed avendo tempestivamente provveduto a contestare l'esistenza della causa della pretesa attorea, e pertanto l'esistenza del rapporto fondamentale, nonché essendosi impegnata a provare circostanze contrastanti con le af-

fermazioni di controparte, in applicazione dell'art. 1988 cod. civ., l'onere della prova dell'esistenza del credito sarebbe gravata sulla controparte. La critica sembra pretendere di trovare fondamento in una lettura non condivisibile della norma citata, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale. La disposizione prevede che, in presenza di una ricognizione di debito, il creditore è dispensato dell'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Detta esistenza, prosegue la disposizione nell'ultimo periodo, "si presume fino a prova contraria". A quanto è dato comprendere, la ricorrente intende contestare di aver fornito la prova contraria dell'esistenza del rapporto fondamentale, dimostrandone l'inesistenza per difetto della causa, e ritiene pertanto che l'onere di provare l'esistenza e la validità di tale rapporto avrebbe allora dovuto essere fatto gravare sull'odierno resistente. Il vizio nella contestazione si annida nella affermazione di avere provato l'inesistenza del rapporto fondamentale. La Corte territoriale ha espressamente negato che la ricorrente sia riuscita a fornire la prova indicata, e la statuizione non è stata fatta oggetto di critica adeguata. Certo non è a tal fine sufficiente la immediata contestazione delle affermazioni di controparte e, invero, neppure l'affermazione di avere proposto prove contrarie alle affermazioni del resistente, ritenute dalla Corte di merito inattendibili - le testimonianze - oppure non esaminabili perché impropriamente introdotte - le movimentazioni bancarie-. La ricorrente avrebbe dovuto chiarire, nei limiti in cui tanto è consentito in un giudizio di legittimità, in relazione a quale profilo le valutazioni operate dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto non essere stata

fornita la prova contraria dell'esistenza del rapporto fondamentale, dovevano reputarsi errate. Ha invece ritenuto di sollecitare questa Corte ad un riesame del merito del materiale probatorio, attività non consentita in questa sede.

2.5. - Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente censura la Corte di merito per aver omesso l'esame dei rapporti dare-avere tra le parti risultanti dai movimenti bancari. La Corte d'Appello ha in realtà esaminato la questione, ed ha ritenuto che in sede di impugnazione la parte abbia operato dei riferimenti assolutamente generici alle contestazioni precedentemente proposte. La ricorrente, anziché criticare in forma specifica questa chiara *ratio decidendi*, ha ritenuto di poter riproporre in forma estensiva le proprie argomentazioni nel ricorso per cassazione, il che non è consentito in sede di giudizio di legittimità. Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla occorre disporre in materia di spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente e la mancata costituzione del resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da MMA

Nulla per le spese.

Dispone, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e

gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omissi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il

Il Presidente

Salvatore Di Palma



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 26 GEN 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone